



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI LOMBARDIA

SEZIONE 10

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	CALIA	VINCENZO	Presidente
☐	BONOMI	ENZO	Relatore
☐	BIANCHI	DANIELE	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 7638/2016
depositato il 23/12/2016

- avverso la sentenza n. 3760/2016 Sez:24 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di MILANO

contro:
ASSIMOCO VITA S.P.A.
VIA CASSANESE 224 20090 SEGRATE

difeso da:
DR. CARDUCCI ARTENISIO ALESSANDRO
VIA FONTANA 25 20122 MILANO

proposto dall'appellante:
DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA UFFICIO CONTENZIOSO

Atti impugnati:
PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° CO1P00161-2014 UFF. TMB
IVA-OP.ESENTI 2009

SEZIONE

N° 10

REG.GENERALE

N° 7638/2016

UDIENZA DEL

20/06/2017 ore 16:00

N°
3262/2017

PRONUNCIATA IL:

20/06/2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

19/07/2017

Il Segretario

Donatella Brescia

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Direzione Regionale della Lombardia, ha interposto gravame avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, in epigrafe indicata, che ha accolto il ricorso presentato dalla contribuente, Assimoco Vita spa, avverso atto di contestazione come sopra meglio specificato.

Lamenta l'Ufficio che i giudici di prime cure sarebbero incorsi in violazione e falsa applicazione di legge, errata valutazione di fatti e circostanze, insistendo per il riesame del merito e l'accoglimento dell'appello.

Si è costituita la contribuente controdeducendo e insistendo per la conferma della sentenza di primo grado.

Il ricorso in appello è stato quindi esaminato e deciso nell'odierna udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.

A norma dell'art. 16 *bis*, comma 9 *octies* del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 *ter*) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data



14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione.

L'esame delle questioni poste dalle parti seguirà il criterio della *ragione più liquida* (Cass. S.U. 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002).

La questione riguarda l'atto di accertamento col quale l'Ufficio ha contestato alla contribuente il mancato corretto adempimento fiscale in ordine a rapporti di coassicurazione con una terza compagnia e ciò a seguito di segnalazione della Direzione Regionale del Piemonte.

In sostanza l'Ufficio contesta alla contribuente di non avere fatturato o documentato ai fini Iva le commissioni ricevute dalla delegante e la quantificazione di tali operazioni è stata individuata a seguito di un prospetto fornito dalla società delegante ai verificatori tra cui era presente anche la contribuente.

I giudici di prime cure hanno accolto la censura avanzata dalla contribuente in merito alla mancanza di motivazione dell'atto accertativo, quindi accolto in toto il ricorso.

Appella l'Ufficio contestando tale motivazione e ribadendo l'esistenza di tali transazioni identificate nell'unico modo possibile, cioè nel loro ammontare, in quanto prive di documentazione, ma indicate e quantificate dalla stessa delegante.

In merito alla motivazione dell'atto tributario questo giudice osserva che il giudizio tributario è costruito, formalmente, come giudizio di impugnazione dell'atto, ma tende all'accertamento sostanziale del rapporto, nel senso che l'atto è il "veicolo di accesso" al giudizio di merito al quale si perviene "per il tramite dell'impugnazione dell'atto.



Quindi concerne sia la legittimità formale, che sostanziale del provvedimento, con la precisazione che la legittimità formale dell'atto è presupposto indefettibile al giudizio di merito sul rapporto, al quale non è dato pervenire quando ricorrano determinati vizi formali dell'atto in presenza dei quali il giudice deve arrestarsi alla invalidazione di esso.

In particolare il giudice deve fermarsi alla pronuncia di annullamento nel caso di "difetto assoluto" di motivazione, procedendo sulla individuazione in linea di principio della funzione e, in ragione di questa, del contenuto minimo dell'obbligo della motivazione.

La funzione è individuata nel compito di esternare, ancorché in termini sommari e semplificati, le ragioni del provvedimento, evidenziandone i momenti ricognitivi e logico-deduttivi essenziali, in modo da consentire al destinatario dell'atto di svolgere efficacemente la propria difesa attraverso la tempestiva impugnazione dell'atto.

Conseguentemente il contenuto minimo essenziale della motivazione, in coerenza con la misura di conformità del modello legale data dal riscontro dell'idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo normativamente assegnatogli, è quello che sia tale da consentire l'identificazione dei presupposti materiali e giuridici cui è correlata la pretesa tributaria.

Nel caso di specie, e in estrema sintesi, la motivazione si fonda sull'indicazione dell'ammontare delle presunte commissioni non fatturate, accertato tramite segnalazione di altra Direzione Regionale, e ciò è bastato ai giudici di primo grado per ritenere illegittimo l'atto di



cui trattasi. Ma ben guardare questa unica, seppur scarna, motivazione ha consentito alla contribuente di identificare il presupposto impositivo e di svolgere, nel modo che ha ritenuto più opportuno, le proprie difese.

In sostanza se si esclude il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, di che trattasi, ciò non dispensa, in sede contenziosa, la verifica della sussistenza dei tassativi requisiti disposti dall'art. 2729 cc. in merito alla gravità, precisione e concordanza delle presunzioni che devono sorreggere l'iter logico seguito dall'Ufficio.

Nel caso di specie l'Ufficio, sulla base delle risultanze di altra indagine finanziaria ha ritenuto di contestare alla contribuente la mancata fatturazione delle commissioni corrisposte dalla delegante

Alla luce di queste considerazioni questo giudice è dell'opinione che il ragionamento seguito dall'Ufficio non risulti fondato su presunzioni gravi precise e concordanti.

Inoltre occorre osservare che trattandosi di operazioni comportanti la cd. clausola di delega che comporta il conferimento all'impresa incaricata della gestione assicurativa in senso lato e per le attività svolte l'impresa coassicuratrice delegataria riceve dalle altre deleganti, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'accertamento e definizione del danno, anche un corrispettivo, di norma forfettario, comunemente detto "commissione di delega".

Inoltre in questo tipo di rapporto la delegataria gestisce direttamente il rapporto con l'assicurato, facendosi inoltre carico della maggior quota di rischio assicurato, circostanza questa derimente di ogni e



qualsiasi dubbio in ordine alla unicità del rapporto e della sua causa, ancorchè frazionata tra più operatori; per il che le operazioni in esame sono da ricomprendersi nell'ambito delle operazioni di assicurazione di cui l'art. 10, comma primo, n. 2 dpr. 633/72.

Le questioni qui definite esauriscono la controversia, essendo, i motivi di doglianza non espressamente esaminati, ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso. Assorbito e superato ogni altro motivo di gravame e resistenza.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione respinge l'appello dell'Ufficio e, seppur con diversa motivazione, conferma la sentenza di primo grado.

Liquida a favore della contribuente le spese di lite del grado determinandole in € 4.600,00, onnicomprensive, oltre oneri di legge, se e in quanto dovuti.

Così deciso in Milano il giorno 20 giugno 2017.

Il Relatore

(avv. Enzo Bonomi)

Il Presidente

(dr. Vincenzo Calia)

DICHI QUATTROCENTO-
SESSANTA/00
